TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 28/07/2005 n. 2651 legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3

L'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. dispone che le norme dettate in materia di appalti di lavori pubblici si applichino allorché il committente sia un'amministrazione pubblica ovvero un organismo di diritto pubblico, un concessionario di lavori o di servizi pubblici ovvero un altro soggetto tra quelli specificati nella norma, un soggetto privato che affidi determinate categorie di lavori, aventi un importo superiore a un milione di euro e per i quali sia corrisposto un contributo pubblico, diretto e specifico, superiore al 50% dell'importo dei lavori. Conseguentemente si deve ritenere che l'appalto abbia natura privata nel caso in cui non si rinviene nel soggetto appaltante e nella tipologia dei lavori appaltati alcuno degli elementi necessari ai fini dell'obbligatoria applicazione delle norme della citata legge "Merloni", in quanto: il soggetto appaltante è un'associazione di diritto privato che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata da parte della Regione; - dalla lettura del suo statuto non si rileva alcuno degli elementi la cui presenza contemporanea è stata ritenuta necessaria dalle norme e dalla giurisprudenza comunitarie ai fini della sottoposizione al regime dell'organismo di diritto pubblico (l'autonoma personalità giuridica, la dominanza dei pubblici poteri attraverso il finanziamento maggioritario ovvero attraverso la nomina maggioritaria degli organi di direzione e vigilanza, le finalità aventi di mira la soddisfazione di interessi generali non aventi carattere commerciale o industriale).